

### Discussione di una domanda a procedere in giudizio contro il deputato Francica.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione della domanda a procedere in giudizio contro l'onorevole Francica.

Do lettura della conclusione della Giunta:

“ La Giunta conchiude alla unanimità proponendo che la domanda a procedere sia dalla Camera respinta.

“ Giuriati, *relatore.* ”

La discussione è aperta su questa conclusione.

**Franzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Franzi.** I principii stan di sopra ad ogni persona: io vinco perciò la naturale esitanza che si ha nel sostenere tesi apparentemente avverse a colleghi, e combatto nonostante la unanimità con cui furono adottate le conclusioni della Commissione. Le combatto nel campo sereno del diritto, le combatto nell'aere più puro, più ossigenato della legalità, là dove tacciono le passioni, dove tutte le questioni sono liberate con equa lance, dove anche gli uomini di opposti partiti possono concordi darsi la mano.

La Commissione, a mio avviso, ha dato all'articolo 45 dello Statuto un'estensione esorbitante, una estensione al di là di quella che deve avere. L'articolo 45 dello Statuto accorda ai rappresentanti del paese una specie di immunità temporaria; essi non possono essere arrestati durante le sessioni della Camera, non possono essere tradotti in giudizio penale senza l'autorizzazione della Camera stessa.

Questo, o si chiami privilegio, secondo il linguaggio parlamentare inglese, o si chiami prerogativa, ha soltanto questo scopo, di garantire la libertà e l'indipendenza del deputato; di voler impedire che, sotto l'apparenza d'una procedura penale, si attenti alla prerogativa dei membri della Camera.

Ma questo, o privilegio, o prerogativa, che dir si voglia è, senza dubbio, un diritto d'eccezione, un'eccezione al diritto comune; ora noi sappiamo che, in tema d'eccezioni, le interpretazioni debbono essere strette.

Stretta poi anche dovrebbe essere dal mio punto di vista la interpretazione dell'articolo 45 per un'altra considerazione, perchè cioè, a mio avviso, noi non abbiamo più oggidì bisogno di allargare, di ampliare guarentigie, che vennero introdotte nei vecchi statuti allorquando i poteri dispotici

dei governanti facevano guerra alle prerogative parlamentari.

L'origine difatti di queste prerogative rimonta a tempi antichissimi; essa può farsi salire fino agli ordinamenti Gotici: “ *Ad synodum venientibus sint summa pax et securitas.* ”

Premesso che la interpretazione da darsi all'articolo 45 debba essere stretta, vediamo quale esser debba. Io credo che la più corretta sia questa; che cioè debba solo indagarsi e ben inteso esaminando le tavole processuali ove occorra, se sotto il colore di una procedura penale non si contenga per avventura un attentato, una minaccia all'indipendenza e alla libertà del deputato. Se ciò per avventura si verificasse, certamente dovrebbe l'autorizzazione del procedimento negare: ma tranne questo caso affatto eccezionale, ed a mio avviso ai nostri tempi poco probabile, in ogni altro deve lasciarsi libero il corso alla giustizia, debbono essere i deputati considerati come gli altri cittadini dello Stato.

Le attribuzioni della Camera non devono confondersi con quelle del magistrato. Vi sono dei limiti che l'autorità della Camera, per quanto alta essa sia, non deve varcare. Ognuno al suo posto. I vari poteri di uno Stato libero e bene ordinato debbono mantenersi nell'orbita dei loro diritti: se un potere varcasse quest'orbita invadendo quella dell'altro potere, cadrebbe nell'arbitrio. Ora l'esame delle prove nella procedura inquisitoria penale è tutto di competenza della magistratura: a lei soltanto incombe di verificare se siavi o non reato, se sianvi o non indizii sufficienti per procedere. L'esame della Camera è ben diverso; esso deve limitarsi a verificare se siaci o no attentato alle prerogative, alla libertà, alla indipendenza de' suoi membri.

Ed in questo senso ha deciso la Camera nostra nei casi in cui in modo più esplicito, più di proposito, le accadde di occuparsi in linea di diritto di questa questione.

Io non voglio abusare del tempo della Camera con lunghe citazioni; ricorderò soltanto un processo famoso nella nostra storia parlamentare, il processo Lobbia. Rammento che allora la Camera, in principio, se non erro, del 1870, sollevando la questione del diritto suo ad avere comunicazione degli atti processuali, ebbe cura di aggiungere alla sua richiesta che essa domandava all'autorità giudiziaria la comunicazione degli atti processuali per esaminarli sotto quegli aspetti, che interessavano le prerogative e le attribuzioni della Camera. E la Corte di cassazione di Firenze, che nello stesso anno fu dal suo procuratore generale